

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MODICA

Seduta del 17/03/2026

FATTO

Con riferimento a un contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato il 27 febbraio 2019 e anticipatamente estinto in corrispondenza della settantasettesima rata, il ricorrente chiede all'Abf di condannare l'intermediario ex art. 125sexies tub al pagamento di € 1180,26 per oneri corrisposti e non maturati, oltre interessi dal reclamo.

L'intermediario controdeduce che, in sede di conteggio estintivo, sono stati detratti i costi connessi alla durata del finanziamento e non maturati, riconoscendo la somma di € 808,41 nonché, alla voce "Rimborso commissioni quota non maturata", i costi "recurring" e "up-front" pari a € 167,99. Aggiunge che il costo dei premi assicurativi è a carico della cessionaria e nulla è dovuto alla cliente.

Chiede sia dichiarata cessata la materia del contendere o, in subordine, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è volta al riconoscimento del diritto a una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e alla conseguente restituzione ai sensi dell'art. 125sexies, 1° comma, tub.

Il contratto è stato concluso il 27 febbraio 2019. Il Collegio, richiamata Corte Cost. 263/2022 e richiamato altresì il proprio consolidato orientamento (da ultimo, dec. n. 10712 del 11 ottobre 2024),

reputa che anche per i contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trovi applicazione l'originario disposto dell'art. 125sexies tub come interpretato dalla sentenza c.d. Lexitor (CGE, 11 settembre 2019 C-383/18) e cioè nel senso di riconoscere, al consumatore che estingue *ante tempus* il finanziamento, il diritto alla riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, siano essi ricorrenti o istantanei, escluse le imposte (in conformità all'art. 27 del d.l. 10 agosto, n. 104, convertito in legge 9 ottobre 2023, n. 136).

Quanto ai criteri di calcolo dei costi da ridurre, nel solco della decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, per i costi recurring sarà adottato un criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi). Dalla documentazione prodotta, risulta che il contratto è stato anticipatamente estinto al 31 agosto 2025, in corrispondenza della rata n. 77 sulle 120 complessive. Sono agli atti copia del conteggio estintivo e conforme quietanza liberatoria rilasciata dall'intermediario in data 12/08/2025 che attesta l'estinzione del finanziamento alla data del 31.08.2025.

Posto che vanno qualificate come "up front" sia le commissioni di istruttoria sia le commissioni di intermediazione, siccome destinate a remunerare attività non continuative; rilevato che non risultano a carico del cliente oneri sostenuti per la sottoscrizione di polizze assicurative a garanzia del prestito; tenuto conto che le restituzioni già effettuate dall'intermediario corrispondono integralmente a quanto dovuto al cliente (e cioè 127,59 euro per le spese di istruttoria e 40,40 euro per le commissioni di intermediazione), il Collegio respinge il ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE